



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1602

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dell'Avviso per la concessione di una indennità provinciale di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi nel corso dell'anno 2024 - Intervento 3.6, lettera c) del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura

Il giorno **24 Ottobre 2025** ad ore **13:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, recante “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;
- visto il “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura” adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020, come successivamente modificato con deliberazione n. 2039 del 26 novembre 2021 e n. 2476 del 22 dicembre 2022;
- visto, in particolare, l'intervento 3.6 lettera c), che prevede che Agenzia del lavoro della Provincia di Trento possa riconoscere un sostegno al reddito aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato a favore dei lavoratori sospesi;
- visto l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale è data attuazione all'intervento 3.6, lettera c) del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura;
- vista la nota di Agenzia del lavoro di data 17 ottobre 2025;
- acquisito il parere del Dipartimento Affari Finanziari, rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, in attuazione dell'intervento 3.6, lettera c) del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, l'Avviso per la concessione di una indennità provinciale di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi nel 2024, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di definire in euro 200.000,00 le risorse complessivamente disponibili per la misura di cui al punto 1;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul bilancio di Agenzia del Lavoro;
4. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 14:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 - Avviso

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1

**INDENNITÀ DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER
LAVORATORI SOSPESI
NEL 2024**

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITÀ PROVINCIALE DI
INTEGRAZIONE DEL REDDITO DEI LAVORATORI SOSPESI
in attuazione dell'Intervento 3.6, lettera c) del Documento degli interventi di
politica del lavoro della XVI legislatura**

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1.1 Ai sensi dell'art. 1 *ter* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, Agenzia del lavoro eroga a favore dei lavoratori sospesi misure di sostegno al reddito, secondo quanto previsto dal Documento degli interventi di politica del lavoro.
- 1.2 In attuazione dell'intervento 3.6, lettera c) del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un'indennità provinciale di integrazione del reddito a favore di lavoratori che sono stati sospesi dal lavoro nel corso del 2024 e che hanno beneficiato della cassa integrazione o dell'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all'art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

2. RISORSE DISPONIBILI

- 2.1 Il totale delle risorse disponibili per il presente intervento è pari a € 200.000,00.

3. REQUISITI DI ACCESSO ALL'INDENNITÀ

- 3.1. L'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, il lavoratore deve essere residente in provincia di Trento alla data di approvazione del presente Avviso e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall'Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l'attività lavorativa;
 - per l'anno 2024, l'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali; per il raggiungimento di tale soglia non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno.
 - aver beneficiato della cassa integrazione o dell'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all'art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Si precisa che, nel caso di variazione di orario di lavoro, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi dell'anno ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito.

- 3.2. Esclusivamente nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa

subentrante nell'appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori, nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta, possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito.

- 3.3. Si precisa che le ore di sospensione maturate alle dipendenze del medesimo datore di lavoro nell'ambito di due rapporti di lavoro distinti e successivi possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta.

4. IMPORTO DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

- 4.1 L'importo orario dell'indennità è fissato in € 1,50 lordi.
- 4.2 Ai fini fiscali, l'indennità concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
- 4.3 Ai fini della relativa tassazione, Agenzia del lavoro provvederà al rilascio della certificazione unica (CU) relativa all'indennità corrisposta, che sarà inviata a ciascun beneficiario, entro la scadenza prevista dalla normativa vigente, all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda.
- 4.4 La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 5.1. La domanda è redatta in carta semplice, utilizzando il modello scaricabile dal sito di Agenzia del lavoro www.agenzialavoro.tn.it (sezione Modulistica – Sostegni al reddito – Int. 3.6C - Modulistica sostegno al reddito per lavoratori sospesi) e dovrà essere presentata dal lavoratore, a pena di decadenza, a partire dal giorno 10.11.2025 fino al giorno 31.12.2025, mediante invio all'indirizzo amministrazione.adl@pec.provincia.tn.it
- 5.2 Nella domanda dovranno essere indicati la tipologia di contratto (tempo pieno o part-time con relativa percentuale) e le ore di sospensione maturate nell'anno 2024, evidenziando in particolare, per ciascun mese, le ore di sospensione (ad esclusione delle ore di sospensione per evento meteo). Nella domanda dovrà essere anche indicato il numero del conto corrente, intestato o cointestato all'assegnatario del finanziamento, su cui verrà effettuato il versamento.

6. PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

- 6.1 L'indennità è concessa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda ed è erogata secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- 6.2. L'indennità prevista dai presenti criteri è concessa nei limiti delle risorse disponibili, secondo il criterio cronologico.

7. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

- 7.1 L'indennità è liquidata in un'unica soluzione, per l'importo netto spettante, mediante versamento sul numero di conto corrente indicato in domanda.
- 7.2 Condizione per il pagamento dell'indennità è l'indicazione in domanda di un conto corrente con codice IBAN italiano intestato (o cointestato) al beneficiario.

8. CASI DI DECADENZA

- 8.1 Nel caso di mancato possesso dei requisiti di accesso alla misura, rilevato a seguito di controlli successivi all'erogazione del sostegno, è dichiarata la decadenza dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione della somma ricevuta, oltre agli eventuali interessi legali, a decorrere dalla data di addebito del mandato di pagamento.

9. OBBLIGHI

- 9.1 In sede di domanda, il lavoratore richiedente l'indennità si impegna ad accettare ogni controllo.

10. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

- 10.1 Successivamente all'erogazione dell'indennità, Agenzia del lavoro procede alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, su un campione definito sulla base della disciplina vigente.